Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 23 marzo** — **Numero 69**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco degli onorevoli deputati assenti dalla seduta del 21 marzo corrente, senza giustificato motivo:

Abbo — Abisso — Albanese Giuseppe — Albanese Luigi — Aldi-Mai — Aldisio — Ambrogi — Amedeo — Amendola — Angelini — Anile — Arcangeli — Argentieri — Aroca — Assennato.

Baldesi — Banderali — Baranzini — Baratono — Basso — Belloni — Belotti Bortolo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Alberto — Bennani — Bentini — Bergamo — Bertone — Bianchi Carlo — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Biavaschi — Binotti — Bisogni — Bocconi — Bogianchino — Bombacci — Bonomi-Ivanoe — Bovio — Braschi — Brunelli — Buffoni — Buonocore — Buozzi.

Caccianiga — Caldara — Camerata — Camerini — Capanni — Capasso — Capobianco — Cappa Innocenzo — Cappa Paolo — Carboni-Boj — Carnazza Gabriello — Carusi — Casaretto — Catalani — Cavina — Cazzamalli — Celesia — Celli — Chiesa — Chiostri — Cicogna — Cigna — Colonna di Cesarò — Compagna — Conti — Coris — Corneli — Corradini — Costa — Croce — Cucca — Cutrufelli.

D'Alessio — De Andreis — De Angelis — De Berti — De Caro — De Cristofaro — De Filippis Delfico — Degni — Del Bello — Dello Sbarba — De Martini — De Stefani — Devecchi — De Vito — Di Fausto — Di Francia — Di Vittorio — Drago.

Fabbri — Faggi — Falcioni — Faranda — Farina — Farinacci — Faudella — Fazzari — Fera — Ferrari Adolfo — Ferri Enrico — Filippini — Fino — Finzi — Flor — Fontana — Frontini — Frora — Fulci — Furgiuele.

Gagliazzo — Gai Silvio — Galla — Gallani — Garosi — Gattelli — Gennari — Giolitti — Girardini Giuseppe — Gnudi — Gonzales — Grandi Achille — Grandi Dino — Graziadei — Groff — Guaccero — Guglielmi.

Imberti — Improta.

Janfolla.

Lancellotti — Lanza di Trabia — Lavrencic — Lofaro — Lom-

bardo-Pellegrino — Lopardi — Lucangeli — Lucci — Luciani — Luiggi.

Maestri — Maffi — Maitilasso — Malatesta — Mancini Augusto — Mancini Pietro — Manenti — Marabini — Marchioro — Marconcini — Marescalchi — Marracino — Martini — Mastracchi — Materi — Mattei Gentili — Mattoli — Mauro Francesco — Maury — Mazzolani — Mazzoni — Merizzi — Miceli Picardi — Micheli — Milani Fulvio — Mininni — Misuri — Montemartini — Morgari — Morisani — Mucci — Musatti — Mussolini.

Nasi — Nitti Francesco — Noseda — Novasio.

Olivetti — Ollandini — Orano — Orlando — Ostinelli — Oviglio.

Padulli — Pagella — Paleari — Panebianco — Paolino — Pennavaria — Pesante — Petriella — Peverini — Philipson — Piccinato — Pieraccini — Pietravalle — Pistoia — Piva — Podgornik — Porzio — Presutti.

Quaglino.

Ramella — Remondino — Repossi — Reuth Nicolussi — Rocco Alfredo — Rodinò — Romani — Romita — Rosadi — Rossi Francesco — Rossini — Rubilli — Ruschi.

Salandra — Sandulli — Sardelli — Sarrocchi — Sbaraglini — Scèk — Sensi — Signorini — Smorti — Soleri — Speranza — Stancanelli — Stanger.

Tassinari — Termini — Terzaghi — Tessitori — Tinozzi — Tiraboschi — Toggenburg — Tonello — Tortorici — Trozzi — Tumiati — Tuntar.

Uberti — Ungaro.

Vacirca — Vairo — Valentini Luciano — Vella — Ventavoli — Villabruna — Viotto — Volpi.

Wilfan.

Zaniboni — Zegretti — Zilocchi — Zucchini.

LEGGI E DECRETI

Il numero 327 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle R. avvocature erariali, approvato con R. decreto 24 novembre 1912, n. 1304;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ente autonomo portuale « Torino-Savona », istituito con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, può essere rappresentato e difeso dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dall'ente autonomo suddetto, saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 85 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE d'ITALIA

Visti gli art. 1 e 12 della legge 13 agosto 1921 n. 1280;

Viste le proposte del Comitato ed il parere della Commissione parlamentare menzionati nell'art. 2 della legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla domanda di riabilitazione, di cui all'art. 629 del codice di procedura penale, le sentenze di condanna sono alligate per estratto anzichè per copia, salvo che dal Procuratore Generale della Corte d'appello non sia richiesta.

Art. 2.

Quando sia necessaria la costituzione della tutela del condannato, il pubblico ministero trasmette per estratto la sentenza di condanna al pretore competente e si assicura che siano dati i provvedimenti relativi.

Art. 3.

Il decreto di citazione, con la trascrizione dell'art. 210 del codice penale, è consegnato all'ufficiale giudiziario dalla cancelleria della Corte, del tribunale o della pretura, un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi, perchè l'ufficiale giudiziario faccia su di essi la notificazione.

Art. 4.

Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli articoli di credito e non più tardi del quindicesimo giorno che le sentenze, ordinanze o decreti sono divenuti irrevocabili, i cancellieri addetti alle autorità che li hanno pronunziati, ove non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a carico delle stesse, devono spedire ai debitori iscritti, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ed avvalendosi del mod. n. 1 allegato al presente decreto, un avviso di pagamento nel quale è trascritto il dispositivo in forma esecutiva della sentenza, ordinanza o decreto di condanna alla pena pecuniaria, incorsa, nonchè un estratto spedito anche in forma esecutiva della nota delle spese, con invito a pagare le somme dovute entro dieci giorni e con contemporaneo formale precetto che, non pagando le stesse somme nel termine giorni quindici successivi alla scadenza dei dieci giorni di cui all'avviso di pagamento, si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile.

Il precetto ha effetto soltanto se il debitore lascia

trascorrere senza pagare il termine di dieci giorni assegnatogli con l'avviso di pagamento.

Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano per copia l'avviso medesimo ed il relativo precetto contenuti in un unico stampato, valendosi all'uopo di altro modulo che viene loro consegnato. Essi devono eseguire tale notificazione sollecitamente e non più tardi del quinto giorno dopo che ne hanno avuta richiesta dai cancellieri, facendone constare mediante relazione scritta e firmata nell'originale, che deve conservarsi in cancelleria, ai sensi dell'articolo 248 della tariffa penale approvata con Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2701.

Contravvenendo a tali prescrizioni, gli ufficiali giudiziari incorreranno nell'ammenda di lire dieci.

Le stesse norme si osservano per la riscossione delle spese di giustizia in materia penale e civile.

Art. 5.

Quando, secondo le disposizioni in vigore, le tasse, le spese anticipate ed i diritti prenotati sul registro prescritto dall'art. 423 della tariffa civile non sono ripetibili, i relativi articoli di credito sono annullati di ufficio, per *insussistenza,* direttamente dal cancelliere.

I debitori di tasse, spese anticipate e diritti annotati nel registro anzicennato, allorchè sono riconosiuti insolvibili, sono inscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 della tariffa penale approvata con Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Art. 6.

Per tutte le cause interessanti l'esattore comunale, il cancelliere, non appena gli risulti che la causa sia stata abbandonata o definita, invia l'articolo di credito all'esattore stesso, perchè ne prenda carico sui suoi registri, per curarne la riscossione o richiederne l'annullamento.

Art. 7.

Il cancelliere appena pubblicata la sentenza all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 366 del codice di procedura civile, dà partecipazione ai procuratori delle parti dell'avvenuta pubblicazione, con semplice avviso in carta libera.

Art. 8.

Ai fini dell'art. 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536. Alleg. D. sul gratuito patrocinio, il cancelliere del tribunale, in luogo delle copie delle deliberazioni della commissione competente e dei documenti relativi, comunica mensilmente alla Intendenza di Finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, corredato dei certificati di rito.

Art. 9.

Le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela da omologarsi di ufficio ad istanza del pubblico ministero, sono comunicate originariamente alla autorità che deve provvedere alla omologazione.

Avvenuta l'omologazione, l'atto originale è restituito al cancelliere della pretura con l'attestazione dell'eseguita formalità.

Art. 10.

Il registro delle trascrizioni prescritto dall'art. 2 n. 2 e 5 del regolamento per la esecuzione del codice di commercio, approvato con R. Decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, è soppresso.

Le trascrizioni prescritte dal codice di commercio sono eseguite nel registro delle società prescritto dall'art. 7 del suddetto regolamento con la menzione, in apposita colonna aggiunta dell'attuale mod. D, della data della consegna, della natura e dell'oggetto dell'atto di cui si richiede la trascrizione e riportato nella nota, del nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o lo abbia autenticato.

Sul detto registro delle società dovrà pure essere indicato, in apposita colonna, il *numero d'ordine* della eseguita trascrizione.

Art. 11.

L'anticipazione delle spese indicate nell'art. 914 del codice di commercio si fa, quanto alle tasse di bollo e registro, mediante prenotazione a debito in base ad unico decreto del giudice delegato per tutti gli atti della procedura, e, quanto alle altre spese, mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto, designati nel decreto del giudice stesso.

Art. 12.

Il registro delle richieste e spedizione delle copie prescritto dall'art. 33 n. 2 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, ed il registro a matrice dei proventi prescritto dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25 sono riuniti in un solo *registro dei proventi di cancelleria,* in conformità del mod. n. 2 alligato al presente decreto.

Art. 13.

Il presidente del tribunale ha facoltà di delegare il cancelliere capo o altro funzionario di cancelleria del tribunale per la legalizzazione degli atti notarili.

Art. 14.

Le liste dei giurati ordinari e dei supplenti, formate a norma dell'art 22 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª) sono permanenti per il periodo di cinque anni.

Per la revisione delle liste negli anni primo, secondo terzo e quarto di ciascun quinquennio si provvede, nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, soltanto alla iscrizione di coloro che hanno acquistato le condizioni richieste per essere giurati, alla cancellazione di coloro che le hanno perdute o sono defunti ed alle variazioni occorrenti nei riguardi di coloro pei quali siansi verificati mutamenti di condizioni, domicilio e residenza.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Le liste in uso presso i circoli di assise del Regno, pel servizio delle corti ordinarie e straordinarie, nel momento della pubblicazione del presente decreto sono dichiarate permanenti per il primo quinquennio a decorrere dal 1 gennaio 1922.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con leggi preesistenti e per la attuazione del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI – RODINO'.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Modello 1.

Cancelleria
del . . . .
. . . .

N.° . . . . Campione

Multe e spese di giustizia

Bebito principale . . . . L.	
Notific. avviso »	
Totale . . »	
Rep. N.	
Trascorsi i 10 giorni dall'avviso di pagamento	
Diritti dell'atto di precetto . . L.	
Bolli in ripetizione . . . . »	
Diritto di scritturazione . »	
Totale . . L.	

Avviso di pagamento

Il Cancelliere. . . . .
invita. . . . .
. . . .
. . . .
a pagare entro dieci giorni dal ricevimento del presente al Ricevitore del Registro di . . . . . . la pena pecuniaria e le spese di giustizia risultanti dagli estratti esecutivi del (1) . . .
. . . .
e della nota delle spese che precedono, oltre i diritti di intimazione del presente avviso, avvertendolo che trascorso inutilmente il termine dei dieci giorni avrà valore il sottoesteso atto di precetto

. . . . . . li . . . . . . 19 . . . . .

Avvertenza — Sono esenti dai diritti di bollo le copie autentiche che precedono l'avviso sempre quando il debitore paghi in seguito al solo detto avviso.

Il Cancelliere

Atto di Precetto.

L'anno . . . addì . . . . in . . . . a richiesta del Sig. Cancelliere del . . io sotto scritto Ufficiale giudiziario addetto al . . . .

ho notificato a . . . .
. . . . .
. . . . .
gli estratti esecutivi e l'avviso di cui sopra, facendo in pari tempo al dett. . . . . formale precetto che non sborsando al Recivitore suddetto nel termine di giorni quindici successivi alla scadenza dei dieci giorni di cui nell'avviso di pagamento la **somma di L. . . . . .** importo della **pena pecuniaria e delle spese di giustizia** indicate nei suddetti **estratti esecutivi oltre i diritti** del presente atto, in margine annotati, **si procederà senz' altro** agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di **procedura** civile.

Ed ho rilasciato copia dell'avviso di pagamento e degli estratti esecutivi de 1) . . . . . . .e della nota di spese di cui sopra nonchè quella del presente atto (da avere effetto soltanto trascorso il termine assegnato nell'avviso di pagamento) **al. .** dett. . . . . a mani . . . .

L'ufficiale giudiziario

(1) Sentenza – ordinanza o decreto di cui agli art. 298 e 554 C. p. p.

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Estratto di condanna

Con (1) . . . . . in data . . . . . passata in giudicato . . .
. . . . residente in . . . . . fu condannato alla pena .
di . . . . come colpevole di . . .
. . . . e nelle spese del giudizio.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ad a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti i Comandanti ed ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmenti richiesti.

. . . . . li . . . . . 19 . . Estratto conforme in forma esecutiva.

Il Cancelliere.

N° del Campione . . – Estratto della nota delle spese di giustizia ripetibili – N° . . . . della Parc.

dell' erario dello Stato	**contro . . . .**		
	Rimborso spese anticipate		
	Tassa di sentenza di 1.° grado		
	» » di appello		
	» » di cassazione		
agli aventi diritti	**all'ufficiale giudiziario . . . .**		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
	Totale L.		

Fatta e certificata conforme alle risultanze degli atti del sottoscritto . . . . li . . . . 19 . . .

Il Cancelliere.

Vista la sovraestesa parcella il Pubblico Ministero chiede che sia resa esecutiva . . li . . . . 19. . .

Il Pubblico Ministero.

Noi . . . . . sull' istanza del P. M. rendiamo esecutoria la detta parcella per la somma di lire . . . .
. . . . . . li . . . . 19 . . Il. . . . .

Il Cancelliere.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziarii che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti i Comandanti ed ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Estratto conforme in forma esecutiva

Il Cancelliere.

(1) Sentenza, ordinanza o decreto di cui agli art. 298 e 554 G. P. P.

Visto d' ordine di S. M. il Re
Il Ministro della Giustizia e degli affari di Culto
RODINO'.

Modello 2.

Proventi di cancelleria.

1.ª Parte

1.°) Numero d'ordine
2.°) Data della richiesta
3.°) Cognome e nome del richiedente
4.°) Natura e data dell'atto di cui richiede copia
5.°) Cognome e nome delle parti alle quali si riferisce la copia
6.°) Funzionario incaricato della copia
7.°) Somma anticipata dalla parte per carta bollata e diritti
8.°) Numero dei fogli e delle pagine scritte
9.°) Restituzione alla parte del residuo delle somme anticipate
10.°) Ammontare dei diritti riscosssi
a) – persona che ha versato la somma
b) – data del versamento
c) – se per diritto di copia
d) – se per decimo
e) – se per autentica
f) – firma del funzionario che ha ricevuto la somma.

(su pezzo staccabile)

N.° . . . . d'ordine
Per ricevuta al Signor . . . .
della somma di lire . . . .
Per diritto di . . . .
Data . . . .

Firma del funzionario.

V.° d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro della Giustizia e degli affari di Culto.
RODINO'.

Il numero 2133 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda 30 ottobre 1920 avanzata dal Consorzio idraulico Valle Vallette nei comuni di Caorso, Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza, per la classifica in 1ª categoria della bonifica della Valle Vallette;

Ritenuto che la zona della quale si chiede la bonifica va soggetta a frequenti espansioni d'acqua, che talora invadono persino gli abitati di S. Nazarro, Polignano e Caorso costituendo un pericolo per l'igiene pubblica;

Che la sussistenza nelle opere di bonifica dei caratteri, di cui agli articoli 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, è stata concordemente riconosciuta dalla Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche con voto del 25 luglio 1921 e dalla Direzione generale della sanità pubblica con lettera del 5 ottobre 1921, n. 209482[40203;

Visto l'art. 10 del regolamento 1° marzo 1917, n. 465;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono classificate in prima categoria, a termini dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le opere di bonifica della Valle Vallette in provincia di Piacenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 6443 (serie 3ª) in data 24 settembre 1889;

Visto il R. decreto n. 65 in data 8 febbraio 1906;

Visto il R. decreto n. 781 in data 21 ottobre 1910;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1025 in data 20 giugno 1915;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 20 del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, di proprietà della R. marina, approvato col decreto Luogotenenziale di cui sopra, viene modificato come segue, fermo restando il disposto che, in detto articolo, precede la tabella:

Bacini in muratura.

Per ogni tonnellata di stazza lorda fino a 1000 tonnellate, per il periodo di 24 ore, L. 2 — Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva, L. 1.

Per ogni tonnellata oltre le 1000 fino a 1500, per il periodo di 24 ore, L. 1 — Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva, L. 0,50.

Per ogni tonnellata oltre le 1500, per il periodo di 24 ore, L. 0,50 — Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva, L. 0,25

Puntellaggio (con un minimo di L. 110 ed un massimo di lire 170), per il periodo di 24 ore, L. 0,20.

Bacini galleggianti.

La stessa tariffa dei bacini in muratura, ad eccezione dei bacini di lunghezza inferiore ai 60 metri, pei quali la tariffa sarà diminuita del 20 0[0 con una percezione minima corrispondente a 100 tonnellate.

La tassa sarà sempre pagata per un minimo di tonnellate 250.

Le frazioni di tonnellata eguali a mezza tonnellata o minori contano per nulla, quelle superiori a mezza tonnellata contano per tonnellata intera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — ROSSI TEOFILO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2129. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Ficardo (Rovigo) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 10.496,36 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883, è elevato a L. 14.220,36 a decorrere dal 1° settembre 1921.

N. 2130. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica è fissato in L. 4064,15 il contributo scolastico che il comune di Pancalieri (Torino) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° luglio 1921.

N. 2131. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Roccabianca (Parma), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 16.528,39, col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 17.152,39 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 2132. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Albate (Como) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4259,56 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, è elevato a L. 5059,56 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

N. 180. Regio decreto 8 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la Nuova cassa di risparmio di Correggio viene sciolta e posta in liquidazione.

N. 290. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene istituito in Statte, frazione del comune di Taranto, un distinto ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

N. 284. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Rocca Priora, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 285. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Sessa Aurunca, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 297. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto per le case popolari di Jesi viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di: Labro (Perugia), Inveruno (Milano), San Remo (Porto Maurizio) e Castelvetro Piacentino (Piacenza).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Labro (Perugia), Inveruno (Milano), San Remo (Porto Maurizio) e Castelvetro Piacentino (Piacenza), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Labro (Perugia), Inveruno (Milano), San Remo (Porto Maurizio) e Castelvetro Piacentino (Piacenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 marzo 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Acquapendente e Grisolia Cipollina.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Acquapendente (Roma) e Grisolia Cipollina (Cosenza) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Acquapendente (Roma) e Grisolia Cipollina (Cosenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO

Con decreto Reale 16 febbraio 1922, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1922, al registro 6, fl. 2398, n. 12324, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del Bacino Bandoquerelle (prov. di Venezia).

Della Deputazione provvisoria del nuovo Ente faranno parte i signori:

Del Moro Francesco — Pasqualini Sante — Cappellina Luigi — Bellomo Guglielmo — Perulli Luigi — Santesco Celeste — Falcon Angelo — Persello Marcello — Cesca Domenico.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 31.

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	220134	300 —	Perniciaro *Clemente* fu *Lorenzo*, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Florenzano Antonietta fu Candido, nubile, domiciliata a Napoli	Perniciaro *Tommaso* fu *Antonio*, ecc., come contro
3,50 0[0	594658	63 —	Guida Egidio fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Borzone Rachele fu Carlo, ved. Guida, domic. a Novi Ligure (Alessandria)	Guida Egidio fu *Bernardino*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 dicembre 1921:

D'Errico Maria, nata Sepe, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia del 23 novembre 1921.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1921:

Madurelli Maria, nata Arrivabene, ufficiale telefonica, a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'11 giugno 1921, è richiamata in attività di servizio dal 25 settembre 1921.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Ottolenghi Aurelia, n. Boeri, ufficiale tefonica a L. 4100+600, è col-

locata in aspettativa per mottvi di malattia dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Minucci Maria, nata Spetrino, ufficiale telefonica a L. 4100+550, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 2 agosto 1921.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Della Valle Antonietta, nata Ceruti, ufficiale telefonica a lire 4100+1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamaia in attività di servizio dal 21 ottobre 1921.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

Marinoni Delia, nata Topani, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1921.

Gastaldi Giustina, nata Poesio, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Aimone Maria, nata Ierfone, ufficiale telefonica a L. 4300+800, in aspettativa per motivi di malattia, é richiamata in attività di servizio dal 23 ottobre 1921.

Pugliese Luigia, ufficiale telefonica a L. 3500 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1921.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Riva Camilla, ufficiale telefonica a L. 4300+1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 15 novembre 1921.

Massa Andreana, nata Tomatis, ufficiale telefonica a L. 4300+600, in aspettativa per motivi di famiglia, é richiamata in attività di servizio dal 14 novembre 1921.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Galli Luigi, elettricista telefonico a L. 5133,34, in aspettativa per motivi di malattia è richiamato in attività di servizio dall'8 agosto 1921.

Scotti Elena, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, é richiamata in attività di servizio dal 31 ottobre 1921.

De Maestri Maria, nata Cavinato ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1921.

Cesali Marta, ufficiale telefonica a L. 4100+2466,67, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Cacciari Maria, ufficiale telefonica a L. 4300+1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 21 novembre 1921.

Valentini Carolina, nata Binaghi, ufficiale telefonica a lire 4100+600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 28 novembre 1921.

Mazzullo Anna, ufficiale telefonica a L. 4300+1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 novembre 1921.

Rama Ada, nata Volpi, ufficiale telefonica a L. 4300+800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 21 novembre 1921.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 20 marzo 1922 in Annicco, provincia di Cremona, e in Recale, provincia di Caserta, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 26	Dinari	—
Londra	86 23	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 37	Belgio	166 25
Spagna	305 75	Olanda	7 625
Berlino	6 55	Pesos oro	—
Vienna	0 30	Pesos carta	—
Praga	34 50	New York	19 66

Oro . . . . . . 379 54.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 45	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	77 66	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 04	Dinari	—
Londra	86 20	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 50	Belgio	166 50
Spagna	305 50	Olanda	7 55
Berlino	6 85	Pesos oro	—
Vienna	0 30	Pesos carta	—
Praga	34 25	New York	19 60

Oro . . . . . . 378 18.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 18	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	77 50	—

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*